

103.

I Membri dei Tribunali di Cassazione, e Revisione sono eletti dai Collegj. Quelli de' Tribunali d' Appello, i Giudici Ordinarij, e i Conciliatori sono nominati dalla Consulta di Stato sopra le liste che vengono loro presentate dai Tribunali di Cassazione, di Revisione, e d' Appello. La Legge regola la formazione di queste liste.

104.

I Giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di Cittadinanza.

T I T O L O X I V .

*Della Responsabilità de' Funzionarij
pubblici.*

A R T I C O L O 105.

Le funzioni di Membro de' Collegj, e della Censura, di Presidente e Vice-Presidente del Governo, di Membro della Consulta di Stato, del Consiglio Legislativo, del Corpo Legislativo, della Camera degli Oratori, de' Tribunali di Revisione, e di Cassazione non danno veruna responsabilità.

106.

Pei delitti personali, e non derivanti dall' esercizio delle suddette funzioni, i prevenu-